



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## Ordinanza N. 270 del 29/04/2020

**OGGETTO:** Svolgimento dal 4 maggio al 17 maggio 2020 dei mercati settimanali nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19

---

### IL SINDACO

- > Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- > Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- > Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.2020 recante l'ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- > Visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- > Visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- > Visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2020;

- › Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- › Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- › Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**Richiamata** l'ordinanza Sindacale n. 11 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato su tutto il territorio comunale. Covid-19”.

#### **Considerato che:**

- › **Il DPCM, 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, all'art. 1 lettera z) sancisce che: “ (...). Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari 8...)”.**
- › **l'art. 10 del predetto DPCM rubricato “Disposizioni finali” sancisce che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (...)”;**
- › **occorre, pertanto consentire lo svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato, a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, esclusivamente agli operatori commerciali che vendono generi alimentari;**
- › **tale attività deve essere espletata nel rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell'utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica soprattutto in caso di eventi e in ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico quali i mercati settimanali;**
- › **l'emergenza sanitaria impone di allocare gli operatori commerciali anche in posteggi diversi da quelli di cui gli stessi risultano assegnatari, tanto al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;**

**Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;**

#### **Visti**

- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Che al comma 5 statuisce: con particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

- le disposizioni regolamentari vigenti in materia;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- lo Statuto Comunale;

### ORDINA

- 1) E' revocata l'Ordinanza n. 11 del 09.03.2020 avente ad oggetto: *“Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato su tutto il territorio comunale. Covid-19”*;
- 2) E' consentito dal 4 maggio al 17 maggio 2020 lo svolgimento dei mercati settimanali **del martedì, mercoledì, venerdì e sabato esclusivamente agli operatori commerciali che vendono generi alimentari**;
- 3) E' imposto il rispetto delle **distanza di sicurezza interpersonale di un metro, allocando, laddove sia necessario e/o possibile, gli operatori commerciali su posteggi diversi da quelli di cui risultano assegnatari, lasciando libere le strade**;
- 4) l'attività deve essere espletata nel rispetto del divieto di **assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell'utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica**;
- 5) **Ogni operatore commerciale è personalmente responsabile della predisposizione di quanto necessario per il rispetto delle suddette misure di sicurezza da rispettare tra i medesimi operatori e gli avventori**;
- 6) Il Comando Polizia Locale Municipale è espressamente incaricato della osservanza del presente provvedimento, in particolare di monitorare il **rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, e di vigilare sul divieto di assembramento.**

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Lamezia Terme, lì 29/04/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO

1